

Nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per l'assistenza nella mediazione e nella negoziazione assistita

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2018 n. 96, il **Decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37**, *Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*

Il nuovo Regolamento detta all'art. 5, tra l'altro, la **disciplina dei parametri nei procedimenti di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita.**

All'art 20 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, dopo il comma 1, è aggiunto il nuovo **comma 1-bis**, secondo cui *"l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella"*; dopo la tabella n. 25. allegata al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 è aggiunta la **tabella n. 25-bis (Procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita).**

Le nuove disposizioni si applicano alle **liquidazioni successive all'entrata in vigore del DM in parola**, cioè il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I compensi si calcolano sia per le **mediazioni attivate volontariamente sia per quelle che devono essere esperite per soddisfare la condizione di procedibilità.** Il compenso è calcolato sulla base del valore della mediazione dichiarata nell'istanza, per ciascuna delle tre fasi della procedura:

1. Fase di attivazione ovvero **partecipazione al primo incontro;**
2. Fase della negoziazione ovvero **prosecuzione oltre il primo incontro;**
3. Accordo ovvero **sottoscrizione del verbale di conciliazione.**

Tali compensi aumentano per ciascuna fase della mediazione incentivando quindi il **raggiungimento dell'accordo di conciliazione.**

Per converso, nessun compenso è previsto per l'avvocato in caso di mancata partecipazione al primo incontro.

Il confronto tra i compensi riconosciuti all'avvocato per lo svolgimento dell'attività in mediazione e quelli in un giudizio ordinario offre alcuni interessanti spunti di riflessione.

Pur rilevando che i nuovi compensi per la mediazione sono pari a circa la metà di quelli per l'intero giudizio (di primo grado), va tenuto conto dei tempi di incasso della parcella, ore di lavoro svolte e soddisfazione del cliente.

Valore	Fino a € 1.100	Da € 1.100 a € 5.200	Da € 5.200 a € 26.000	Da € 26.000 a € 52.000	Da € 52.000 a € 260.000	Da € 260.000 a € 520.000
Totale compenso per l'attività prestata in mediazione fatturabile in 3 MESI	€ 360	€ 1.620	€ 2.520	€ 3.060	€ 5.760	€ 7.830
Totale compenso per l'attività prestata in giudizio fatturabile nel corso di 5 ANNI	€ 630	€ 2.430	€ 4.835	€ 7.254	€ 13.430	€ 21.387

- 1. Tempi di incasso rapidi della parcella.** La procedura di mediazione ha una durata di circa 3 mesi. L'emissione e l'incasso della parcella per l'assistenza in mediazione ha quindi gli stessi tempi rapidi rispetto alla liquidazione di una parcella per l'assistenza giudiziaria, che pur essendo di maggior valore, avviene nel corso della durata di circa 3/4 anni di un giudizio ordinario di primo grado.
- 2. Compenso orario più elevato in mediazione.** Se si dovesse dividere i rispettivi compensi previsti per le ore effettivamente lavorate per l'assistenza in mediazione rispetto a quelle del giudizio si scoprirebbe facilmente che il **compenso orario per l'attività svolta in mediazione è molto più alto rispetto a quello in giudizio.** Conseguentemente l'avvocato può essere molto più produttivo e può gestire molti più casi in mediazione.
- 3. Soddisfazione del cliente.** Infine, la soddisfazione del cliente è un elemento ovviamente non misurabile ma di grande importanza per l'avvocato.

Altro aspetto, a prima vista, importante potrebbe essere anche la qualificazione di tali compensi in apposita tabella, non più genericamente individuata come attività stragiudiziale e quindi teoricamente ammissibile al patrocinio a spese dello stato.

(Fonti: Osservatorio mediazione e Mondo Adr)